



TRIBUNALE DI MODENA

Il Tribunale di Modena-I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott. Riccardo Di Pasquale, sciogliendo la riserva, pronuncia la seguente

ORDINANZA

ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.

nella causa civile n° 8267 del 2010 R. G.

tra

SACE s.p.a., difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna

-ATTRICE-

IL CASO.it
e
IMPRONTA CERAMICHE s.p.a.,
DOTT. ANTONIO CHERCHI, quale Commissario Giudiziale di Impronta Ceramiche spa

AVV. SERGIO ROCCO, quale Liquidatore di Impronta Ceramiche spa,
tutti difesi e rappresentati dall'avv. Fabrizio Corsini

-CONVENUTI-

Rilevato che

- parte attrice, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 28/10/2010, ha agito in giudizio nei confronti di Impronta Ceramiche spa, del commissario giudiziale e del liquidatore della stessa società, chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare che il proprio credito di € 1.976.554,52 ed i relativi accessori nella misura di legge sono assistiti dal privilegio di cui all'art. 9 comma 5 del decreto legislativo n. 123/1998;
- è stata fissata udienza di comparizione delle parti per il 26/1/2011;
- si sono costituiti tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda e l'accertamento che il credito vantato da Sace spa nei confronti di Impronta Ceramiche spa ha natura chirografaria;
- la causa, senza attività istruttoria orale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 25/5/2011;

Premesso che

- il procedimento sommario di cognizione è applicabile ad ogni tipologia di domanda;
- sussiste la competenza del giudice adito;

- è ammissibile il rito prescelto, trattandosi di causa in cui il tribunale giudica in composizione monocratica;

- all'esito dell'udienza di comparizione si è valutato che il procedimento necessitava di una istruttoria sommaria;

Ritenuta la domanda proposta da Sace spa infondata, posto che il credito vantato da Sace non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lg. 123/1998 e che in ogni caso non sussisterebbero le condizioni per il riconoscimento del privilegio previsto dall'art. 9 del citato decreto.

1) Sace ha operato nel caso concreto a norma degli artt. 2 co. 1 del D.Lg. 143/1998, 6 del D.L. 269/2003 conv. L. 326/2003 e 11 quinquies D.L. 35/2005 conv. L. 80/2005.

Sace, in data 4 agosto 2006, ha stipulato con Sanpaolo Imi spa una convenzione per il rilascio di garanzie a fronte di finanziamenti a medio termine, destinati a favorire i programmi di internazionalizzazione di imprese italiane (doc. 1 attrice).

Per effetto di tale convenzione, le banche selezionano propri clienti aventi determinati requisiti (specificati all'art. 2.3), al fine della concessione di mutui chirografari destinati al finanziamento di attività connesse al processo di internazionalizzazione delle imprese interessate; a tal fine, le banche aderenti (facenti parte del suddetto Gruppo) hanno richiesto a Sace il rilascio di garanzie in relazione a tali mutui, previa sottoscrizione di "Lettera di Manleva e Garanzia" da parte dell'impresa a favore di Sace, la quale si riserva in ogni caso di svolgere un'apposita attività istruttoria a proprio insindacabile giudizio (art. 3.6).

La Banca potrà escutere la garanzia sul mutuo rilasciata da Sace in caso di mancato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del mutuo (art. 5.1), previa comunicazione da parte della Banca di decadenza dell'impresa dal beneficio del termine o di risoluzione del mutuo (art. 5.2).

A fronte del pagamento, Sace sarà surrogata in tutti i diritti ed azioni della Banca nei confronti dell'Impresa (art. 5.4).

Impronta Ceramiche, in data 29/9/2007, ha stipulato gli atti previsti da questa convenzione (mutuo e "lettera di manleva"), ai fini della concessione di un mutuo di 3 milioni di euro da parte di Carisbo, garantito da Sace (docc. 2-3-4 attrice).

A seguito del mancato rimborso da parte di Impronta delle rate del mutuo, Carisbo escuteva la garanzia Sace, che versava l'importo di € 1.976.554,52, come da atto di quietanza e surroga (doc. 5 attrice).

In data 10 novembre 2009 Impronta veniva ammessa alla procedura di concordato preventivo (omologato con decreto in data 18-24 giugno 2010).

Sace, con lettera del 23/11/2009, comunicava che, essendosi Impronta resa inadempiente agli impegni assunti nel contratto di mutuo, ed avendo la Banca dichiarato la decadenza di Impronta dal beneficio del termine, la veridicità della dichiarazione di cui all'art.1(f) della Lettera di manleva è venuta meno, e conseguentemente "revoca il proprio intervento ai sensi dell'art.9 del d.lgs 123 del 31/3/1998, con ogni conseguenza di legge". (doc. 6 attrice).

E' sorta questione sulla natura, privilegiata o chirografaria, del credito di Sace, non risolta in sede di omologazione del concordato.

2) Il D.Lg. 123/1998 contiene "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese".

Il decreto legislativo individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi (art. 1).

Le agevolazioni possono essere concesse secondo una procedura automatica, valutativa o negoziale. L'art. 7 indica le tipologie di concessione degli incentivi / benefici: credito d'imposta, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi, finanziamento agevolato.

L'art. 9 disciplina la revoca dei benefici e le relative sanzioni. In particolare il comma 5, prevede che: *"Per le restituzioni di cui al comma 4 i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi. Al recupero dei crediti si provvede con l'iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di rivalutazione e interessi e delle relative sanzioni."*

3) I privilegi hanno carattere di tassatività e tipicità. Solo la legge determina la nascita del privilegio in relazione alla causa del credito, stabilendo l'ambito soggettivo ed oggettivo di applicabilità (artt. 2745 seg. cod. civ.).

Il credito vantato da Sace trova titolo nella surrogazione nei diritti di Carisbo in conseguenza dell'escussione della fideiussione.

La garanzia sul mutuo rilasciata da Sace non rientra nella forme di benefici previsti dal decreto legislativo 123/1998. Non ricorrono comunque gli estremi tipici previsti dall'art. 9 del decreto relativo alla *"restituzione dell'intervento"*.

3.1 Va condivisa la tesi di parte convenuta, secondo la quale nel caso in esame, Sace ha operato come un qualsiasi soggetto privato, utilizzando strumenti propri del diritto privato; ha stipulato una convenzione al di fuori di qualsiasi procedura amministrativa, come peraltro confermato dalla normativa ivi richiamata (che prevede i poteri e i compiti di Sace, ma non fa riferimento ad alcun procedimento amministrativo), e si è riservata una attività istruttoria da condurre *"a proprio insindacabile giudizio"* (art. 3.6), del tutto incompatibile con le caratteristiche del credito agevolato concesso dalla pubblica amministrazione e con il relativo procedimento amministrativo.

Convenzione e relativa garanzia non risultano dunque rientrare nella previsione del D.Lg. 123/1998. La suddetta convenzione tra Sace e Sanpaolo Imi prevede e disciplina altresì la patologia del rapporto, facendo riferimento esclusivamente a strumenti propri del diritto privato, quali la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto (art. 5.2).

3.2 La fattispecie concreta prevede un caso di inadempimento alle obbligazioni pecuniarie scaturenti dal mutuo, a causa del quale la banca mutuante ha dichiarato la decadenza del mutuatario dal beneficio del termine.

Per tale ipotesi la legge non accorda alcun privilegio al credito restitutorio.

E' dunque irrilevante il tentativo di Sace di individuare una *"revoca"* dell'intervento, facendo impropriamente riferimento alla non veridicità della dichiarazione di cui all'art. 1(f) della *"Lettera di manleva"*: ipotesi che non sussiste, ed in ogni caso non può avere gli effetti invocati.

Come osservato da parte convenuta, risulta in ogni caso difficile individuare un possibile spazio di applicazione per il privilegio ex art. 9, atteso che l'"*intervento*" non è consistito in un credito d'imposta, in un bonus fiscale, in un contributo in conto capitale o di interessi, (vale a dire, nell'erogazione di una somma di danaro o, comunque, nel riconoscimento di un credito fiscale suscettibile di compensazione), ovvero in un finanziamento agevolato, ma nella concessione di una garanzia che, ad ogni evidenza non è restituibile (vedi al proposito il comma 4, richiamato dal comma 5 del d.lgs. n.123/1998: "*Nei casi di restituzione dell'intervento*"), né è un "*credito nascente dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo*".

Ed infatti il credito di Sace, oggettivamente, non nasce dalla *restituzione dell'intervento*, ma esclusivamente dalla surrogazione nei diritti di Carisbo a seguito dell'escussione della garanzia.

La concessione di garanzia rappresenta uno dei possibili benefici previsti dall'art. 7 del d.lgs 123/98, ma il privilegio invocato è comunque previsto dal successivo art. 9, che non si applica necessariamente a tutti i tipi di benefici previsti dall'art. 7, spettando al legislatore determinare estensione e limiti del privilegio; nell'art. 9, il legislatore ha utilizzato la formula della revoca e conseguente restituzione dell'intervento, che risulta incompatibile con la concessione della garanzia, che è al contrario stata escussa (con conseguente surrogazione), e non revocata (in caso di revoca, non potrebbe operare la surrogazione, e Sace non risulterebbe creditrice di Impronta).

In definitiva la fonte del credito di Sace verso Impronta sono i diritti nei quali Sace si è surrogata per effetto del pagamento a Carisbo, e non la restituzione dell'intervento.

Carisbo aveva erogato un mutuo chirografario, ed era quindi titolare di un credito chirografario. Ne consegue che non trovando il privilegio preteso da Sace titolo nella surrogazione, il medesimo dovrebbe necessariamente trovare titolo in una disposizione normativa, ma come detto non è utilmente invocabile a tal fine l'art. 9 del D.Lg. 123/1998.

Ritenuto di dover regolare le spese di causa secondo soccombenza, come in dispositivo.


P.Q.M.

definitivamente pronunziando

- RIGETTA le domande proposte da SACE spa;
- DICHIARA che il credito vantato da SACE spa nei confronti di IMPRONTA CERAMICHE spa ha natura chirografaria;
- CONDANNA SACE spa a rifondere ai convenuti le spese di lite, che liquida in € 13.000,00 per onorari, € 2.754,00 per diritti ed € 323,00 per spese, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge.

Si comunichi.

Modena, 4 agosto 2011



IL GIUDICE ESTENSORE

Riccardo Di Pasquale